

CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Bologna, 29 novembre 2010

Titolo 1.10.4
Titolo 1.10.21/31 (1.10.21/37 VIII legislatura)

DELIBERAZIONE n. 13/2010 del 29 novembre 2010

(estratto dal verbale del 29 novembre 2010)

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA YYY E TELECOM ITALIA

Presenti:

Gardini Gianluca
Alberici Arianna

Presidente
Componente

Assente giustificato

Bettini Giuseppe

Vice Presidente

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna 9/III/08;

VISTA la del. Agcom 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l'istanza depositata in data 19 dicembre 2009 (titolo n. 1.10.21/31 (ovvero, 1.10.21/37 IX legislatura), e integrata in data 2 marzo 2010 (prot. 7036/2010), con la quale la YYY , in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in via XXX, XXX, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna di definire la controversia in essere con la società Telecom Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in piazza XXX, XXX, ex artt. 14 e ss. del. Agcom 173/07/CONS;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 7045/2010) inviata in data 3 marzo 2010;

RICEVUTE le memorie autorizzate da parte di YYY (del 1 aprile 2010, prot. 9845/2010) e di Telecom Italia (del 29 marzo 2010, prot. n. 6912/2010; del 14 maggio 2010, prot. 13526/2010)

UDITE le parti nel corso dell'udienza di discussione della controversia svolta in data 23 marzo 2010 (di cui al verbale prot. 8930/2010);

ACQUISITI dalle parti i documenti richiesti in sede di integrazione istruttoria con provvedimento del 3 maggio 2010 (protocollo n. 12496/2010);

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTE la relazione del Responsabile del procedimento, avv. Marco Ciancaglini (protocollo 35079/10), e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio Gestione, organizzazione e

sviluppo, dott.ssa Gloria Guicciardi (prot. 35099/2010; facente funzioni di dirigente del Servizio CORECOM giusta delega del Direttore generale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, prot. 34422/10), ex art. 19, del. Agcom 173/07/CONS;

UDITA l'illustrazione del componente, prof. avv. Gianluca Gardini, svolta nella seduta del 29 novembre 2010;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Telecom Italia (di seguito Telecom) e YYY (di seguito YYY) hanno in essere un contratto di somministrazione di servizi telefonici voce e dati (Professional Business e Alice Business Flat) su una linea isdn (XXX) con numero aggiuntivo (XXX).

In data 11 settembre 2008 la YYY presenta a Telecom (n. pratica XXX) una richiesta di trasloco della propria utenza telefonica, dalla sede ancora occupata a quella nuova, situata in via XXX, XXX. Al tempo la nuova sede era ancora in costruzione. La sede è stata inaugurata in data 5 luglio 2009, come da documentazione acquisita, e il trasloco dell'utenza, per concorde affermazione delle parti, è avvenuto il 28 agosto 2009.

In sede di udienza di discussione la YYY ha affermato che il trasloco doveva avvenire entro i primi giorni di maggio del 2009 e riguardare due linee telefoniche, corrispondenti ai numeri sopra indicati. Nella successiva memoria autorizzata YYY ha sostenuto invece "di non aver mai posto limiti al trasloco impianto, in quanto, se lo stesso fosse stato effettuato anche in dicembre o in gennaio, so benissimo che avrei potuto attivare il trasferimento di chiamata senza alcun problema". Telecom, sempre in sede di udienza di discussione, ha contestato tale data sostenendo che il trasloco riguardava una sola linea telefonica (corrispondente al n. XXX) e che esso doveva essere effettuato entro la data di trasferimento della nuova sede, ossia nei primi giorni di luglio 2009.

YYY afferma inoltre di aver presentato, contestualmente alla richiesta sopra menzionata, una richiesta di attivazione di due nuovi numeri, effettivamente attivati in data 28 agosto 2009.

Telecom, nella memoria autorizzata, contesta l'affermazione precedente e deduce di aver ricevuto da YYY la richiesta di attivazione di due nuovi numeri solo in data 24 giugno 2009.

In relazione all'asserito mancato adempimento di Telecom, YYY afferma: di aver "avuto diversi appuntamenti tra ottobre e giugno con diverse persone Telecom", incontrate anche assieme al tecnico responsabile del cantiere (nella memoria allegata all'istanza); di aver ricevuto più sms con cui Telecom fissava appuntamenti per effettuare sopralluoghi, mai andati a buon fine per assenza dell'operatore senza alcun preavviso; che due funzionari Telecom, YYY e YYY, durante due sopralluoghi effettuati, rispettivamente nell'ottobre 2008 e nel maggio 2009, dichiararono l'idoneità dei lavori già effettuati o predisposti dell'istante; "di aver scoperto solo nel mese di agosto 2009" l'esistenza di problemi tecnici per effettuare il trasloco della linea e l'attivazione delle due nuove linee; in quest'ultima occasione, di aver ricevuto da Telecom, nella persona della sig.ra YYY, una piantina dell'immobile con l'indicazione dei lavori che lo stesso istante doveva effettuare; che i lavori di allacciamento alle rete Telecom hanno riguardato alla fine solo parti esterne alla proprietà;

che il trasferimento presso la nuova sede è stato effettuato durante il mese di giugno 2009 e l'inaugurazione è avvenuta il successivo 5 luglio.

Telecom afferma invece: di aver adeguatamente informato la YYY, circa l'inidoneità della situazione impiantistica, sin dal primo sopralluogo presso la nuova sede effettuato nel mese di ottobre 2008; di aver più volte informato l'istante dei lavori necessari e che tali lavori non erano di competenza della stessa Telecom.

YYY domanda conclusivamente la corresponsione, da parte di Telecom, di indennizzi per: ritardo nel trasloco delle linee telefoniche e internet; ritardo nell'attivazione delle due nuove linee telefoniche; mancata risposta ai reclami; errata pubblicazione negli elenchi telefonici; rimborso delle spese sostenute per tenere aperta la precedente sede nel mese di luglio 2009, pari a euro 3.041,04; rimborso delle spese sostenute per la retribuzione di una dipendente che ha svolto le funzioni di centralinista nella sede precedente, per un costo forfettariamente quantificato in euro 4.000,00. YYY quantifica gli indennizzi sopra descritti in €20.000,00.

Telecom, per mero scopo transattivo e senza riconoscimento di responsabilità, offre la somma di euro 6.000,00, come ristoro di ogni disagio subito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha un oggetto che incide su questioni plurime e differenti, che possono essere elencate come segue:

- 1- ritardo nel trasloco di una/due linee telefoniche
- 2- ritardo nell'attivazione di due nuove linee telefoniche
- 3 - mancata risposta ai reclami
- 4- mancato inserimento delle utenze telefoniche nell'elenco Pagine bianche
- 5- ristoro delle spese sostenute per l'asserito inadempimento di Telecom in relazione ai capi 1 e 2.

Le domande relative ai capi 4 e 5 debbono essere rigettate integralmente.

Il mancato inserimento dell'elenco Pagine bianche è fattispecie non allegata all'istanza di conciliazione e pertanto rappresenta un oggetto nuovo ai fini della definizione, come tale escluso dall'art. 14, del. AGCOM 173/07/CONS, che, limitando al controversia ai punti non oggetto di conciliazione, esclude la possibilità di allegare in definizione fatti del tutto nuovi. Ovviamente YYY potrà agire con una nuova istanza di conciliazione.

Quanto al ristoro delle spese sostenute in conseguenza dell'asserito inadempimento di Telecom, esso è qualificabile come risarcimento del danno, sotto forma di danno emergente, che sfugge come tale alla competenza di questo procedimento, limitata infatti, dall'art. 19, c. 4 del. AGCOM alla corresponsione dei soli indennizzi previsti dalle carte di servizio.

Venendo al ritardo nel trasloco delle due utenze telefoniche, di cui al capo 1), risulta provata l'esistenza di una pattuizione tra l'istante e Telecom per trasferire le linee dalla vecchia sede della YYY alla nuova sede, ubicata in XXX, XXX. Risulta altresì accertato che il trasloco è stato effettuato in data 28 agosto 2009. Prima di indagare la legittimità della condotta di Telecom in

relazione ai tempi di trasloco, è opportuno chiarire come le parti discordino anche sul numero delle utenze telefoniche da traslocare: una, secondo Telecom (XXX), due secondo YYY (anche XXX). Dall'istruttoria svolta appare come le affermazioni delle parti siano in realtà sostanzialmente coincidenti, considerando che la linea in questione è ISDN e dotata di un numero aggiuntivo, così che il trasloco ha riguardato una linea (XXX) e due numeri telefonici (XXX e XXX). Ciò è peraltro comprovato da una fattura successiva al trasloco, la n. 6/2009, riferita al n. XXX e comprensiva di un numero aggiunto con modalità ISDN.

Ciò premesso, e tornando alla tempistica nell'effettuazione del trasloco, l'art. 25 delle Condizioni generali di abbonamento dispone che il trasloco della linea avvenga entro dieci giorni dalla richiesta, salvi i casi di "eccezionalità tecnica" e salvo un diverso termine pattuito dalla parti. Per espressa ammissione di YYY e Telecom un simile termine era stato effettivamente concordato, ma le parti discordano sulla sua individuazione. Telecom afferma infatti che la data di effettuazione del trasloco era stata indicata nei primi giorni di luglio 2009 e comunque al più nel giorno del 5 luglio, coincidente con l'inaugurazione. L'istante afferma invece, nel corso dell'udienza, che la data di trasloco concordata coincideva coi primi giorni di maggio del 2009, salvo poi sostenere, nella successiva memoria autorizzata, "di non aver mai posto limiti al trasloco impianto", potendo infatti avvalersi del trasferimento di chiamata dalla nuova sede, in ipotesi ancora in costruzione.

Quest'ultima affermazione non appare credibile. Anche indipendentemente dall'interesse, evidentemente assente, che avrebbe avuto l'istante all'effettuazione del trasloco mesi prima del trasferimento delle attività commerciali e in una struttura che al tempo si presentava ancora come un cantiere, risulta difficilmente comprensibile perché l'istante abbia domandato il ristoro delle spese di personale affrontate nell'estate 2008 dovendo tenere una dipendente nella sede in cui erano funzionanti le utenze telefoniche. Se tale condizione (svolgimento dell'attività commerciale in una sede e presenza delle utenze telefoniche in un'altra sede) è stata oggetto di specifica doglianza da parte dell'istante, è logico ritenere che essa non fosse voluta sin dal mese di settembre 2008. Peraltro l'integrazione istruttoria ha chiarito documentalmente come la data pattuita non potesse essere inferiore al giorno 5 luglio 2009. Rilevando preliminarmente che la dichiarazione di collaudo delle opere del nuovo edificio è stata depositata solo in data 19 giugno 2009 (Comune XXX, prot. 7356/2009), è da aggiungere che soltanto in data 4 giugno 2009 la YYY ha depositato, presso il Comune XXX, le dichiarazioni di inizio attività relative al trasferimento di sede dell'agenzia di affari (noleggio autoveicoli) e dell'esercizio di vicinato (le residue attività), ai sensi dell'art. 3, c. 5, d.p.r. 300/1992. Poiché tale disciplina regolamentare attuava l'art. 20, l. 241/1990 allora vigente, si deduce che la d.i.a. avrebbe consentito alla YYY di svolgere la propria attività nella nuova sede solo trenta giorni dopo, ossia il 5 luglio 2009, non a caso data di inaugurazione. Prima di tale data il trasloco delle utenze avrebbe quindi determinato una separazione tra luogo di svolgimento dell'attività commerciale e luogo di funzionamento delle utenze, da ritenersi, come sopra argomentato, non voluta dall'istante.

Relativamente al giorno di effettivo trasloco delle linee, le parti hanno espressamente convenuto che esso è databile 28 agosto 2009. Telecom ha prodotto copia della domanda di autorizzazione allo svolgimento di lavori di urbanizzazione, effettuati sul suolo pubblico per collegare la rete telefonica interna all'immobile a quella esterna. Tale istanza è stata depositata presso il Comune XXX in data 24 agosto (prot. 9741/2009) ed è stata accolta il successivo 25 agosto. Ciò premesso, per comprendere se il mancato trasloco delle linee nel termine convenuto sia configurabile come inadempimento da parte di Telecom è necessario verificare se il ritardo sia motivato dalle ricordate ragioni di "eccezionalità tecnica" (art. 25, c. 4, condizioni generali di abbonamento). L'istruttoria svolta ha attestato come Telecom, che ha eccepito nel corso dell'udienza la presenza di difficoltà tecniche dovute allo schiacciamento delle tubazioni telefoniche sotto il muretto di recinzione per fatto imputabile YYY, abbia eseguito in via esclusiva i lavori necessari al trasloco, operando soltanto sul suolo pubblico, senza aver espressamente e preventivamente qualificato tali lavori come non dovuti. Posto infatti che tutte le comunicazioni orali che Telecom afferma di aver dato all'istante, in relazione ai lavori da svolgere, sono state contestate da YYY nel loro contenuto, si rileva che solo in una comunicazione del 10 luglio 2009 Telecom eccepiva genericamente la sussistenza di "lavori preliminari a Suo carico [della YYY]". A tale affermazione sono tuttavia seguiti i lavori compiuti, giova ribadirlo, esclusivamente dalla stessa Telecom che, laddove avesse ritenuto di agire al di fuori dell'obbligo contrattualmente assunto, avrebbe dovuto dare compiuta informazione di tale valutazione, considerando che YYY sosteneva la riconducibilità di tali opere entro l'obbligo gravante sull'operatore. Qualificando pertanto i lavori eseguiti da Telecom come esecuzione dell'obbligazione di trasloco delle linee, emerge una responsabilità a carico della stessa Telecom, ex art. 1218 c.c., per ritardato adempimento dell'obbligazione - a mezzo dei lavori sul suolo pubblico realizzati in un momento successivo rispetto a quello pattuito per l'erogazione del servizio telefonico nella nuova sede. Tale ritardo copre un periodo temporale pari a giorni cinquantaquattro (dal 5 luglio 2009 sino al 27 agosto, ultimo giorno di disservizio), senza poter considerare i due giorni impiegati per ottenere la menzionata autorizzazione comunale, poiché Telecom, prestando la necessaria diligenza, ex art. 1176 c.c., avrebbe dovuto (e materialmente potuto) attivarsi per tempo. Ai sensi degli artt. 25, u.c., e 26, Condizioni generali di abbonamento, l'inadempimento di Telecom comporta l'obbligo del pagamento di un indennizzo pari alla metà del canone mensile, da attribuirsi per ogni giorno lavorativo di inadempimento, includendo il sabato. Considerato altresì che la linea traslocata e i due relativi numeri telefonici erano oggetto di un abbonamento unico per la fornitura sia del servizio voce (Professional Business, per euro 54,00 bimestrali) che adsl (Alice Business Flat, per euro 40,00 bimestrali), entrambi computabili (cfr. del. AGCOM 39/09/CIR), che pertanto l'indennizzo giornaliero è pari a euro 23,5 al giorno e che i giorni di inadempimento, defalcando quelli festivi, sono pari a quarantasei, risulta l'obbligo per Telecom del pagamento di un indennizzo pari a euro 1.081,00.

Per quanto concerne la richiesta di cui al capo 2), relativa all'attivazione di due nuove linee, corrispondenti ai numeri XXX e XXX, le parti, concordando nell'aver pattuito un simile servizio, discordano nell'individuazione del giorno in cui l'accordo è stato stipulato. Telecom afferma infatti di aver ricevuto e accettato la domanda di YYY in data 24 giugno 2009, mentre l'istante sostiene che la richiesta è antecedente, senza precisare espressamente il giorno ma dovendosi intendere, in via interpretativa, che tale data coincida con l'11 settembre 2008, contestualmente alla richiesta di trasloco. Nessuna delle parti indica la presenza di un termine eventualmente pattuito per l'attivazione, così da far ricadere la fattispecie nell'art. 4, c. 1, Condizioni generali di abbonamento, che prevede un termine di dieci giorni.

Premesso che l'istante non ha fornito prova alcuna del giorno in cui l'obbligazione è sorta, non può che ritenersi accertata la data del 24 giugno 2009, in quanto ammessa da Telecom. Computando il termine contrattuale di dieci giorni, sopra richiamato, deriva che Telecom avrebbe dovuto adempiere entro il giorno 5 luglio 2009. Tale data è peraltro coincidente con quella di scadenza della d.i.a. sopra menzionata e di inaugurazione dei nuovi locali, nonché con il termine concordato per il trasloco della linea già nella disponibilità di YYY. Il che corrobora quanto appena argomentato, risultando fondato che YYY intendesse disporre delle nuove linee nel momento di inizio della propria attività nella nuova sede. Il periodo intercorrente tra il 5 luglio e il 27 agosto 2009 costituisce pertanto il tempo di inadempimento di Telecom, comportante, per gli effetti dei richiamati artt. 25 u.c. e 26, Condizioni generali di abbonamento, il pagamento di un indennizzo nella misura della metà del canone mensile di abbonamento per ciascuna linea. Considerato che tale canone ammonta per linea a euro 24,99 (corrispondenti a un canone di abbonamento bimestrale di euro 99,98, per corrispettivo del servizio "Linea tutto compreso") e che, defalcati i giorni festivi per le ragioni già specificate, l'inadempimento rilevante ai fini della maturazione dell'indennizzo è pari a quarantasei giorni, consegue l'obbligo per Telecom di corrispondere a YYY la somma di euro 1.149,54.

Riguardo al capo 3), coincidente con l'asserito inadempimento di Telecom per la mancata risposta al reclamo, occorre premettere che YYY non ha indicato alcuna data di effettuazione del reclamo, né ha prodotto un'eventuale copia scritta dello stesso. Dalla documentazione acquisita d'ufficio risulta tuttavia che l'istante ha contattato il servizio clienti di Telecom in data 10 luglio 2009 per chiedere informazioni circa i tempi del trasloco (i contatti antecedenti al 5 luglio non possono evidentemente considerarsi come reclami, atteso che a quella data non era ancora scaduto il termine per l'adempimento da parte di Telecom). Come noto, ai sensi dell'art. 8, c. 1, del. AGCOM 179/03/CSP, come anche dell'art. 6, c.1, Carta di servizi Telecom, un reclamo può essere presentato anche in forma orale, al servizio clienti dell'operatore, che ha l'obbligo di dare una risposta scritta entro trenta giorni, come specificato dalla Carta di servizio Telecom, art. 6, c. 2. Considerato pertanto che la comunicazione del 10 luglio 2009 cadeva in un momento successivo alla scadenza del termine a carico di Telecom per adempiere, ne risulta che le informazioni

richieste in quella sede dall'utente possono essere qualificate come reclamo, a cui Telecom avrebbe dovuto rispondere entro il 10 agosto 2009. Non risulta tuttavia che Telecom abbia dato alcuna risposta scritta: le comunicazioni cartacee inviate da Telecom e acquisite agli atti, due delle quali datate 10 luglio 2009 e 14 luglio 2009, sono state infatti inoltrate da Telecom a un precedente domicilio di YYY, abbandonato già nel 1998, differente da quello di fatturazione e senza che l'utente avesse in alcun modo effettuato una variazione di domicilio. Nemmeno le comunicazioni orali intercorse tra Telecom e YYY, provate anche nel loro contenuto a far data dal 10 agosto 2009 per ammissione di YYY, possono essere ritenute sufficienti ai fini dell'adempimento dell'obbligo, considerato, come detto, che la Carta dei servizi prevede un obbligo di forma scritta per la risposta. Da quanto sin qui premesso deriva una responsabilità a carico di Telecom, per violazione dell'art. 6, c. 2 Carta di servizi, per il periodo intercorrente dal 10 agosto 2009 al successivo 27 agosto, sino dunque all'erogazione dei servizi richiesti. Ne consegue l'obbligo per Telecom di corrispondere un indennizzo a YYY, nelle forme indicate dai già richiamati artt. 25 u.c. e 26, Condizioni generali di abbonamento. L'applicazione di tali clausole opera in via di analogia, secondo quanto previsto dal par. III, 4.3. del. AGCOM 529/09/CONS (così dette "Linee guida"), che questo ufficio condivide e integralmente richiama nelle loro motivazioni. Il calcolo dell'indennizzo si basa ancora sul canone di abbonamento riferito sia alla linea isdn XXX (con numero aggiuntivo XXX) che alle linee XXX e XXX, avendo il reclamo un contenuto cumulativo, per complessivi euro 48,49 al giorno (si richiamano al riguardo i conteggi precedentemente effettuati), corrispondenti a una somma complessiva pari a euro 727,35 considerando che, detratti i giorni festivi, il periodo di rilievo è pari a quindici giorni.

In relazione alle spese di procedura, pare equo e proporzionale quantificarle in euro 100,00, sulla base di quanto disposto dal par. III, 4.4, del. AGCOM 529/09/CONS, atteso che l'istante ha partecipato, senza assistenza, tanto all'udienza di conciliazione quanto a quella di definizione, svolte in luogo differente da quello di domicilio.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il Corecom, all'unanimità,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

- In parziale accoglimento della istanza di definizione della controversia presentata dalla YYY , in persona del legale rappresentante *pro tempore* (tit. 1.10.21\31, ovvero 1.10.21/37 VIII leg.), Telecom Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in XXX, XXX,, è tenuta a corrispondere all'utente le somme così liquidate:

a) € 2.957,89 (duemilanovecentocinquasette\89), quale indennizzo per le causali indicate in motivazione;

b) € 100,00 (cento\00), quale di rimborso delle spese di procedura per le causali indicate in motivazione;

- Rigetta le ulteriori richieste dell'utente.

Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d. lgs 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna – Co.re.com., assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Tiscali Italia s.p.a. è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d. lgs 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119, d. lgs 104/2010 il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Il Presidente

F.to Prof. Avv. *Gianluca Gardini*

p. Il Responsabile del Servizio Corecom

La Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo

F.to Dr.ssa *Gloria Guicciardi*